



N. 53 - marzo 2015

## Disegno di legge A.S. n. 922-A "Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto"

Il disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di traffico di organi, prelevati sia da persona vivente che da cadavere, destinati al trapianto.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

Prima di procedere alla puntuale disamina dell'articolato, è opportuno segnalare come con la locuzione "traffico di organi", a livello internazionale (si veda la *Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism* del 2 maggio 2008) si ricomprendano tre diverse condotte penalmente rilevanti: la tratta di persone allo scopo di rimozione degli organi; il traffico di organi autonomamente considerato e infine il turismo medico a fini di trapianto.

La legislazione italiana vigente, agli articoli 600 e 601 del codice penale, sanziona rispettivamente la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la tratta di persone, anche finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. In particolare il comma primo dell'articolo 600 c.p. punisce con la reclusione da otto a venti anni "chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi". L'articolo 601 c.p. invece sanziona con la reclusione da otto a venti anni "chiunque recluta, introduce nel ter-

ritorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di schiavitù, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

**L'articolo 1** introduce un nuovo delitto nel codice penale: traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-bis). Il nuovo articolo codicistico contempla tre differenti fattispecie: il commercio illecito di organi; l'organizzazione e propaganda di viaggi; la pubblicità o diffusione di annunci finalizzati al traffico di organi. In particolare, ai sensi del primo comma, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 50.000 a 300.000 a chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente. La condanna, nel caso in cui il fatto sia commesso da persona esercente una professione sanitaria, ne comporta l'interdizione perpetua. Il secondo comma

dell'articolo 601-*bis* punisce, poi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a sette anni, e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza e diffonde con qualsiasi mezzo anche per via telematica o informativa annunci finalizzati al traffico di organi o parte di essi.

E' opportuno ricordare che la rilevanza penale dell'organizzazione o della propaganda di viaggi trova un significativo precedente nel codice penale all'articolo 600-*quinquies*, il quale sanziona le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. In merito la giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un delitto comune, che non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta. (Cass., Sez. III, Sentenza 20 settembre 2011, n. 42053). Si rammenta inoltre che un'analoga fattispecie è stata introdotta, con riguardo alla organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo alle attività terroristiche, all'articolo 270-*quater*.1, dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (AC 2893), attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento per la conversione in legge.

**L'articolo 2** modifica il reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale, introducendo il riferimento al nuovo articolo 601-*bis* e agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante che prevede la reclusione da cinque a quindici anni e da quattro a nove anni a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L'articolo 22 della legge 1° aprile 1999, n. 91 reca sanzioni in materia di traffico di organi prelevati da cadavere. In particolare il comma 3, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329 a euro 154.937 chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da un cadavere, ovvero ne fa comunque commercio. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della

professione. Ai sensi del comma 4, poi, è punito con la reclusione fino a due anni chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da un cadavere. In questo caso, se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

L'articolo 22-*bis*, aggiunto dalla lettera e) del comma 340 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, reca sanzioni in materia di traffico di organi prelevati da viventi destinati ai trapianti. In particolare il comma 1 sanziona con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. La disposizione prevede poi, in caso di condanna, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, quando il fatto sia commesso da persona che esercita una professione sanitaria. Ai sensi del comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo. Infine il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, punisce l'accesso non autorizzato a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, nonché l'utilizzo dei dati con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

**L'articolo 3** del disegno di legge coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-*bis* della citata legge n. 91 del 1999. Più nel dettaglio il disegno di legge oltre ad elevare la pena detentiva di cui al comma 1 dell'articolo 22-*bis*, nel massimo, da "sei" a "otto" anni, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo citato.

*Si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 22-*bis* della legge n. 91 del 1999, tenuto conto che il nuovo articolo 601-*bis* del codice penale attribuisce rilevanza penale anche alla condotta di mediazione ("procura organi o parti di organi"). Si potrebbe in subordine valutare una riformulazione della fattispecie codicistica volta a ricomprendere più esplicitamente la "mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente", lasciando peraltro alla normativa extracodicistica la sola disciplina delle condotte che costituiscono illecito amministrativo.*

Infine, **l'articolo 4** del disegno di legge, con finalità di coordinamento, dispone l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

L'abrogando articolo sanziona con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da euro 154 a euro 3.098 chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

**a cura di C. Andreuccioli**

**L'ultima nota breve:**  
[\*NATO, il Vertice di Newport  
e i più recenti sviluppi  
\(n. 52 - febbraio 2015\)\*](#)

**nota breve**  
sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)